



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 373/2024

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69578/M** del registro di Segreteria, depositato in data 12 giugno 2024.

Ad istanza di

C. F. (OMISSIS), nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso da se stesso, e in servizio effettivo all'Ufficio Comando del 120 Reggimento Carabinieri "Sicilia" (mail: filippo.catalano1968@gmail.com).

CONTRO

1. Ministero dell'economia e delle finanze (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente dei ruoli del Ministero, dalla sig.ra Paola Codino e dalla dott.ssa Anna Maria Fasone, funzionarie del Ministero in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro e dai dott.ri Claudia Seccia, Mariangela Scorsone, Piera Valeria Civiletti e Michele Faraci, funzionari del Ministero in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo.

2. Ministero della difesa-Direzione generale della previdenza militare e

della leva, in persona della dott.ssa Daniela Natale, Capo del II Reparto della DG PREVIMIL (PEC: previmil@postacert.difesa.it) con sede legale in Roma nel Viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso dal dott. Adriano Rotondi.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udita, nella pubblica udienza del 20 novembre 2024, la dott.ssa Anna Maria Fasone per il MEF.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. C.F. adiva questa Corte avverso i seguenti atti:

1) il parere n.612942020 Posizione 90247/A del 23.11.2021, emesso del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2) il decreto n. 3036/21, Posizione n. 90247/ A, in data 2.12.2021, della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il ricorrente esponeva i principali fatti di servizio dalla data di arruolamento (23.9.1987) sino alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (24.10.2019) ritenendo che il suo percorso lavorativo fosse stato connotato da attività molto gravose sul piano fisico, poiché svolte in condizioni ambientali e climatiche avverse, in luoghi dall'elevato rischio ove, per la sua incolumità, era necessario l'utilizzo del previsto equipaggiamento protettivo.

Lo stesso rappresentava che, in data 24.10.2019, produceva istanza di

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie

“sinusite con opacamento del seno mascellare sx e seni frontali; rachialgia

cronica recidivante derivante da spondilosi della colonna dorsale;

verticalizzazione del tratto cervicale; spondiloartrosi della colonna lombare

con ponti ossei inter-somatici e discopatie multiple”.

A seguito di tale istanza, il ricorrente rappresentava di essere stato

sottoposto a visita medica presso l’Ospedale Militare di Messina ove,

con verbale Mod. BL/B n. MEI 20002257 del 22.7.2020, gli venivano

riscontrate le suddette patologie che erano giudicate ascrivibili alla Cat. B ai

fini della concessione dell’equo indennizzo.

Successivamente il CVCS emetteva il parere negativo oggetto di ricorso e, di

conseguenza, la Direzione di Amministrazione del Comando Generale

dell’Arma dei Carabinieri emetteva il relativo decreto di rigetto dell’istanza

di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Il ricorrente lamentava che gli atti aversati fossero illegittimi in quanto il

parere del CVCS era del tutto standardizzato e poco attento alla effettiva

storia del servizio prestato dal richiedente, che era risultato fisicamente

impegnativo e caratterizzato da numerosi fattori nocivi sia di ordine logistico

che climatico.

Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- disporre l’annullamento del parere n.612942020 Posizione 90247/A del

23.11.2021 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero

dell’Economia e delle Finanze;

- disporre l’annullamento del decreto n. 3036/21, Posizione n. 90247/A del

2.12.2021, della Direzione di Amministrazione del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri;

- ritenere e dichiarare che le infermità “sinusite con opacamento del seno mascellare sx e seni frontali”, “rachialgia cronica recidivante derivante da spondilosi della colonna dorsale”, “verticalizzazione del tratto cervicale” e “spondiloartrosi della colonna lombare con ponti ossei intersomatici e discopatie multiple” sono patologie contratte dal ricorrente in servizio e per causa di servizio.

II. Con decreto del 25 giugno 2024 veniva fissata l'udienza del 20 novembre 2024.

In data 28 agosto 2024 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione del giudice adito e per assenza dei requisiti previsti dall'art. 152 c.g.c. e, in via principale, l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso e in via meramente subordinata il rigetto di ogni richiesta istruttoria.

Il Ministero osservava che l'atto amministrativo impugnato riguardava il rigetto di una istanza volta ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo e che parte ricorrente non faceva alcuna richiesta o riferimento al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato per cui lo specifico oggetto e la reale natura della controversia afferiva all'atto di diniego impugnato avanti al giudice delle pensioni nonostante il rapporto giuridico sottostante sia il rapporto di

pubblico impiego devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi alla quale, nei termini di decadenza prescritti dalla legge, il decreto di diniego dei benefici richiesti avrebbe potuto essere impugnato. Sul punto si evidenziava che la domanda amministrativa del pubblico dipendente, intesa ad ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo, non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di lavoro pubblico, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, in quanto la tutela si costituisce simultaneamente all'instaurarsi del rapporto di lavoro stesso; ne consegue che la cognizione della relativa controversia è necessariamente devoluta al giudice che sul rapporto di impiego esercita la giurisdizione, ossia, per i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico all'organo di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, in virtù del combinato disposto dell'artt. 3, co. 1 e 63, co. 4 del D.lgs. n. 165 del 2001. Sul punto si evidenziava che nell'atto introduttivo del giudizio non era stato posto in evidenza che la domanda giudiziale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio fosse finalizzata ad un eventuale beneficio pensionistico per cui sul ricorso proposto non può sussistere la giurisdizione della Corte dei conti visto che il *petitum* ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate ai soli fini dell'equo indennizzo.

Il Ministero rilevata l'indeterminatezza della domanda attorea eccepiva il difetto di legittimazione passiva posto che il CVCS, con l'emissione del parere negativo contestato, aveva esaurito quanto di propria competenza nell'ambito del procedimento attivato dal sig. Catalano per il quale si era attenuto a svolgere la funzione consultiva con il suo apporto

endoprocedimentale, rimanendo estraneo alle determinazioni finali sulle istanze del ricorrente e alla liquidazione dei relativi benefici.

Nel merito, l'Amministrazione ribadiva l'assoluto rispetto da parte del Comitato dell'onere motivazionale e la congruità della relativa valutazione evidenziando che il ricorrente non aveva dato dimostrazione di specifiche, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego attinenti al servizio, eccezionali rispetto alle normali incombenze e al pur gravoso quadro prestazionale ordinariamente richiesto ad un esponente dell'Arma dei Carabinieri. Secondo il Ministero l'esecuzione di ordinarie mansioni d'istituto, come quelle svolte dal sig. Catalano, non poteva assurgere a fattore determinante, anche solo in via concausale, dell'insorgenza della patologia invalidante.

IV. Con memoria depositata in data 7 novembre 2024 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa chiedendo l'estromissione del giudizio per difetto di legittimazione passiva in quanto priva di competenze in materia di dipendenza da causa di servizio per il personale dell'Arma dei Carabinieri in quanto con il D.M. 22 gennaio 2016 le competenze in ordine all'istruzione e definizione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono state attribuite, per tutto il personale dell'Arma, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

V. All'udienza del 20 novembre 2024 il rappresentante del MEF si riportava alle conclusioni in atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto della controversia riguarda il diritto del ricorrente, quale appartenente ancora in servizio dell'Arma dei Carabinieri, del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità 1) "sinusite con opacamento del seno mascellare sx e seni frontali"; 2) "rachialgia cronica recidivante derivante da spondilosi della colonna dorsale"; 3) "verticalizzazione del tratto cervicale"; 4) "spondiloartrosi della colonna lombare con ponti ossei intersomatici e discopatie multiple" con impugnazione del decreto n. 3036 del 02.12.2021 del Comando generale dei Carabinieri che non ha riconosciuto tale dipendenza e ha rigettato la domanda di equo indennizzo sulla base del parere del CVCS n. 612942020 del 23.11.2021, anch'esso avverso.

2. In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'eccezione è fondata per le considerazioni di seguito riportate.

Il ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto di annullare gli atti impugnati per i prospettati vizi di legittimità e di riconoscere la dipendenza da causa di servizio per le suddette infermità senza indicare che tale domanda giudiziale è finalizzata ad un eventuale futura attribuzione di pensione privilegiata.

Sulla base del tenore letterale del ricorso recante una richiesta di annullamento dei suddetti atti amministrativi che non hanno riconosciuto la prospettata dipendenza da causa di servizio con conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo e dell'assenza di alcuna richiesta in materia pensionistica si deve rilevare che il ricorso in esame non ha introdotto alcun contenzioso giurisdizionale di rilievo pensionistico.

La Corte di cassazione da tempo ha chiarito che "la domanda del lavoratore

volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo" (Cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU., n. 6997/2010; Cass. SS.UU. n. 19342/2008).

Di contro la Corte di cassazione ha affermato che "è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di "mero accertamento" della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" (Cass. SS.UU., ord. n. 4325/2014).

Nel caso di specie è manifestamente evidente che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio non viene in rilievo quale presupposto per la concessione della futura pensione privilegiata per cui l'eccezione sollevata dal Ministero dell'economia e delle finanze sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti va accolta.

In conclusione, rispetto alla controversia oggetto del presente giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 D.lgs. 165/2001 e dell'art. 133, co. 1, lett. i del D.lgs. 104/2010.

Con riferimento alla declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 17, co. 2, c.g.c.,

qualora il processo venga riassunto dalla ricorrente innanzi alla sede competente del TAR per la Sicilia nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza.

3. Essendo stato definito il giudizio con una decisione su una questione pregiudiziale, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite come previsto dall'art. 31 c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 12 dicembre 2024

Pubblicata il 16 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C.F. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 16 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)